

Marianna Pignata

Libertà di informazione e mezzi di comunicazione nella giurisprudenza italiana degli anni Sessanta

Freedom of information and media in the Italian jurisprudence of the 1960s

SOMMARIO: 1. L'avvento della televisione e il monopolio pubblico Rai nella sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1960 – 2. Segue. La sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 1961 – 3. I reati a mezzo stampa nel dibattito giurisprudenziale – 4. Il diritto di rettifica – 5. La stagione dei 'nuovi' diritti: dal diritto di cronaca al diritto all'immagine.

The essay is a study on the evolution of freedom of information and the media in the 1960s. The author highlights the complex case of the RAI monopoly, under investigation by the Constitutional Court, before the reform law of 1975, but also the attitude of the jurisprudence of the Italian courts, with regard to press crimes and the evolution of new rights, paying attention to the change of mentality of judges.

KEYWORDS: Freedom of information and the media, press crimes, right of reporting, Italian Jurisprudence.

1. L'avvento della televisione e il monopolio pubblico Rai nella sentenza della Corte Costituzionale n. 59 del 1960

Negli anni Sessanta, notoriamente correlati al *boom* economico, entrava nelle case degli italiani, conquistandoli, la televisione¹, che - in un Paese

¹ Le prime prove di diffusione della tv furono effettuate a partire dal 1924 con la radiotelevisione italiana - oggi una società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo -, che inizia la sua storia con l'URI (Unione radiofonica italiana) che il 6 ottobre dà avvio al servizio di trasmissioni radiofoniche dalla sua stazione romana. Nel 1927 l'URI è trasformata in EIAR (Ente italiano per le audizioni radiofoniche), utilizzato dal Fascismo come strumento per la comunicazione di massa per fini prettamente propagandistici. Nel 1944 fu rinnovata la concessione radiofonica all'EIAR per la durata di 20 anni e dal 1954 anche quella televisiva. La società intanto diventata RAI (Radio televisione italiana) era organizzata nella forma di S.p.a. il cui pacchetto di maggioranza era detenuto

ancora fortemente arretrato e culturalmente diviso - si connotava quale strumento *pedagogico* con finalità pubbliche, i cui servizi erano indirizzati ad una Nazione da informare² ma anche istruire e le cui trasmissioni erano solo per una parte marginale riservate all'intrattenimento: perché scopo esclusivo era quello di fornire un *servizio pubblico*, utilizzando un *bene pubblico* (l'etere), incedibile per sua natura a privati. Pertanto, la gestione della prima azienda televisiva fu inevitabilmente di area governativa, per poi assistere, negli anni Settanta, con il cosiddetto fenomeno della *lottizzazione della Rai*, ad una rivoluzione nella storia della tv di Stato, vale a dire il passaggio dal controllo dell'Esecutivo a quello del Parlamento con la legge n. 73 del 14 aprile 1975³.

Prima della radicale riforma, già la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 59 del 6 luglio 1960 - aveva tracciato delle linee chiarificatrici sul mezzo e sulle funzioni del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendogli finalità di pubblico interesse e, perciò, legittimità d'esercizio in condizioni di monopolio⁴. Sul punto, è anche bene ricordare che, già sul finire degli anni Cinquanta, il delicato rapporto tra cittadini radio-ascoltatori e la RAI⁵ era stato messo in evidenza dalla Suprema Corte di Cassazione che, se da un lato, sottolineò prioritariamente la natura di pubblico servizio delle attività di informazione, dall'altro, chiarì come la limitazione della pubblicità era

dall'IRI (Istituto per la ricostruzione industriale, qualificato come ente pubblico). Nello stesso periodo fu anche autorizzato il sistema di finanziamento misto canone-pubblicità. Con legge 25 giugno 1993 la Rai sarà poi trasformata in S.p.a. di interesse nazionale con apposita disciplina in ordine alla composizione ed alle funzioni del consiglio di amministrazione. Il percorso qui brevemente descritto è stato, in verità, molto più articolato e le vicende radiotelevisive in Italia hanno segnato ed accompagnato l'evoluzione storica, sociale, economica e politica del Paese. Per una lettura dettagliata si rinvia a P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, seconda edizione, Bologna, 2001; F. CHIARENZA, *Il cavallo morente. Storia della Rai*, Milano, 2002;

² Nel 1961 la trasmissione più seguita era il TG con circa il 70% di share: le immagini dei telegiornali apparivano come più attendibili di quelle fornite dai quotidiani in quanto il pubblico le percepiva come "verità oggettive". Inoltre, fino al 1960 nessun leader partitico aveva mai parlato in Tv, la cultura di tendenza era quella umanistica e la gestione della Rai era filogovernativa come si evinceva dallo slogan: «*I partiti hanno i giornali, il Governo ha la Rai*». Cfr. J. JACOBELLI, *La rivoluzione copernicana del 1960*, in V. Quaglia - F. Spantigati (cur.), *La comunicazione in Italia*, Roma, 1989, pp. 45 ss.

³ Cfr. R. ZACCARIA, *Radiotelevisione e Costituzione*, Milano, 1977; G. MALINCONICO, *La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai a vent'anni dalla riforma della radiotelevisione pubblica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, IV (1996), pp. 922-990; G. GNAGNARELLA, *Storia politica della Rai, 1945-2010*, Pescara, 2010; G. GARDINI - P. LALLI, *Per un'etica dell'informazione e della telecomunicazione. Giornalismo, radiotelevisione, new media, comunicazione pubblica*, Milano, 2010; E. SCOTTO LAVINA, *Il cantiere televisivo italiano*, Milano, 2015.

⁴ A tal riguardo, esemplare fu la lungimiranza del Costituente in materia, come si può evincere nel dettato costituzionale sia all'art. 21, formulato in modo da consentire una lettura comprensiva, all'interno dei mezzi di comunicazione, anche dei *mass media* inesistenti nel 1948, e sia dall'art. 43, laddove si prescrive che «ai fini di utilità generale, la legge può riservare allo Stato determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere preminente di interesse generale».

⁵ P. CARETTI, *Diritto dell'informazione*, cit., p. 81.

giustificata dalla tutela della qualità dei programmi e dalle finalità sociali che il servizio doveva perseguire⁶.

E dunque: la prima matassa da dipanare nel dibattito che si sviluppò a cavallo tra gli anni '50 e '60 fu la riserva al monopolio statale del servizio di radio e telediffusione (art.1 Codice postale del 1936) con riferimento ai diritti ed alle libertà posti dagli articoli costituzionali 21, 33, 41 e 43⁷.

Con nota dell'8 marzo 1957, richiamando le norme di concessione in esclusiva del servizio alla RAI-Radiotelevisione (dal 1952), il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni comunicava di non poter prendere in considerazione nuove richieste di concessioni per lo stesso servizio. Da qui il ricorso della Società "Il Tempo", del 18 aprile 1957, al Consiglio di Stato, il cui *iter* processuale fu incentrato prioritariamente sulla legittima possibilità di esistenza del "monopolio statale del servizio della televisione". Sulla spinosa vicenda, il Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione, pose la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale (approvato con R.D. del 27 Febbraio 1936, n. 645) in relazione agli articoli succitati della Costituzione⁸.

La Corte Costituzionale si trovò così investita su una materia per la quale, peraltro, era già stata chiamata a pronunciarsi in seguito ad un'altra ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Milano, per procedimento penale pendente in materia di radio-telediffusioni a carico dei soci della S.p.a. "Televisione libera", imputati di aver «impiantato un apparato per comunicazioni col mezzo di onde elettromagnetiche a onde guidate, senza averne ottenuto la concessione statale»⁹.

⁶ «La disciplina dei rapporti tra radio-ascoltatori e R.A.I. va ricercata negli schemi giuridici nei quali si inquadra la materia dei pubblici servizi ove domina il principio secondo il quale il modo di disimpegno del servizio pubblico appartiene alla discrezionalità della p.a. Le disposizioni predisposte per limitare la pubblicità radiofonica sono dirette a tutelare non un interesse dei singoli soggetti fruitori del servizio, ma unicamente a tutela della bontà e qualità dei programmi, vale a dire in funzione esclusiva dell'interesse pubblico al cui assolvimento è diretto il pubblico servizio», *Corte di Cassazione*, 17 ottobre 1955, in *Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVIII, p. 1891.

⁷ La questione in oggetto fu portata all'attenzione degli organi competenti dalla Società "Il Tempo" che, con istanza del 19 dicembre 1956 e con successiva nota esplicativa del 19 febbraio 1957, chiedeva al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni *l'assenso di massima* per la realizzazione di una rete di radio e telediffusioni nelle regioni Lazio, Campania e Toscana, riservandosi l'estensione del servizio ad altre regioni. I costi di esercizio dell'attività sarebbero stati coperti con autofinanziamento ed, in parte, con proventi della pubblicità; la società avrebbe, a sue spese, realizzato impianti fissi e mobili per la telediffusione e, nell'espletamento delle attività, si sarebbe conformata alle norme vigenti in materia di stampa e di pubblici spettacoli; avrebbe, inoltre, rispettato nel modo più assoluto tutte le disposizioni, nazionali ed internazionali, legislative e regolamentari riguardanti la radio e le telecomunicazioni. Cfr. M.R. ALLEGRI, *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, seconda edizione, Torino, 2019.

⁸ *Consiglio di Stato*, Sezione VI, ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 15 luglio 1959.

⁹ Ordinanza del Tribunale di Milano del 13 maggio 1960.

Riuniti i giudizi, la Consulta si pronunciò con sentenza n. 59 del 13 luglio 1960 non accogliendo il dubbio di legittimità.

Nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, per quanto atteneva alla verifica costituzionale degli artt. n. 1 e 168, n. 5, del Codice postale con gli artt. nn. 41 e 43 della Costituzione, la Corte sostenne che:

«Venendo all'esame del merito, data l'attuale limitatezza di fatto dei *canali* utilizzabili, la televisione a mezzo di onde radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza indubbiamente come un'attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quantomeno all'oligopolio: oligopolio totale od oligopolio locale, a seconda che i servizi vengano realizzati su scala nazionale o su scala locale. Collocandosi così tra le categorie di imprese che si riferiscono a "situazioni di monopolio", nel senso in cui ne parla l'art. 43 Cost., perciò solo essa rientra tra quelle che – sempre non vi ostino altri precetti costituzionali – l'articolo stesso consente di sottrarre alla libera iniziativa. Né appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di attività "di preminente interesse generale", richiesti dall'art. 43 perché ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. È fuori discussione, infatti, l'altissima importanza che, nella fase della nostra civiltà, gli interessi che la televisione tende a soddisfare (informazione, cultura, svago) assumano – e su vastissima scala – non solo i singoli componenti del corpo sociale, ma anche per questo nella sua unità. Siccome, poi, a causa della limitatezza dei *canali* utilizzabili, i servizi radiotelevisivi, se non fossero riservati allo Stato o un ente statale ad hoc, cadrebbero naturalmente nella disponibilità di uno o pochi soggetti, prevedibilmente mossi da interessi particolari, non può considerarsi arbitrario neanche il riconoscimento della esistenza di ragioni "di utilità generale" idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 43, la vocazione, in esclusiva, dei servizi allo Stato, dato che questo, istituzionalmente è in grado di esercitarli in più favorevoli condizioni di obiettività, di imparzialità, di completezza e di continuità in tutto il territorio nazionale. Ritiene, pertanto, la Corte che la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione ... non contrasta con gli artt. 41 e 43 della Costituzione».

E ancora, in ordine alla verifica rispetto agli articoli 21 e 33 Cost.:

«... siccome l'illegittimità denunciata consiste nella lesione non tanto della libertà di concepire e di manifestare le idee e le varie espressioni della scienza e dell'arte, quanto della libertà di avvalersi di ogni possibile mezzo per diffonderle, la norma costituzionale alla quale bisogna essenzialmente porre mente è quella del primo comma dell'art. 21.... È vero che il primo comma dell'art. 21 riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero ... con qualsiasi mezzo. Ma per ragioni inerenti alla limitatezza di questo particolare mezzo [la televisione] è escluso che chiunque lo desideri, e ne abbia la

capacità finanziaria, sia senz'altro in grado di esercitare servizi di radiotelevisione: in regime di libertà di iniziativa, questi non potrebbero essere che privilegio di pochi. Ciò premesso ... non è indispensabile affrontare il problema se in via generale, sia compatibile [con l'art. 21] la vocazione allo Stato di qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero. È sufficiente, infatti, dimostrare che non contrasta col precetto costituzionale in esame la vocazione allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero ... perché rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo».

Fatte queste riflessioni la Corte giunse alla conclusione che:

«... è implicito che allo Stato monopolista incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obiettività, la possibilità potenziale di goderne a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. Donde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità; [ma di questo] la Corte non può però occuparsi, essendo chiamata a pronunciarsi unicamente sulla legittimità ... dell'anzidetta riserva allo Stato».

2. *Segue.* La sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 1961

Sulla stessa scia della sentenza n. 59 del 1960 la Consulta, l'anno successivo, riaffermò la legittimità del monopolio RAI. Occasione ne fu il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 1960, in opposizione al disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1960, recante *Norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni*.

La Provincia autonoma rivendicava, tra le altre cose, la propria competenza in materia di orari e programmi delle comunicazioni radio-televisive delle stazioni locali e di vigilanza sulla loro attuazione (art. 2 d.d.l. provinciale), nonché di direzione ed esecuzione dei programmi stessi mediante “*un congruo numero di personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico*” (art. 3 d.d.l. provinciale).

Nel ricorso, la Presidenza del Consiglio ribadì la competenza della RAI in materia di radio-telediffusioni in esclusiva sull'intero territorio nazionale e richiamò, a sostegno delle sue posizioni, le motivazioni già affermate dalla stessa Corte nella precedente pronuncia n. 59 del 1960.

A leggere la sentenza n. 46 del 1961 emerge come la Consulta avesse ritenuto in via preliminare che:

«La pretesa fatta valere dalla Provincia di Bolzano con la legge impugnata ... viene sostanzialmente fondata sull'art. 11 nn. 2-4-5 dello Statuto regionale, nella considerazione che la radiotelevisione, in quanto utilizzabile, secondo il doveroso contenuto delle trasmissioni, quale mezzo di istruzione, oppure di manifestazioni artistiche e culturali, deve essere considerata vera e propria "istituzione di cultura" e, pertanto, la disciplina del suo uso se localizzata nel territorio provinciale, è da ritenere compresa in quella delle materie che l'art. predetto affida alla potestà normativa della provincia. Tale tesi non può essere accolta essendo chiaro che la competenza provinciale in dette materie ... debba rimanere limitata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o culturali o artistici i quali appartengono alla disponibilità dell'ente che intende disciplinarli».

La protezione delle minoranze, il rispetto del principio di autonomia, l'uso della lingua, la valorizzazione delle tipicità culturali e la salvaguardia della identità dei gruppi etnici, sebbene fossero regole fondamentali *da assumere quali criteri direttivi per il legislatore*, non potevano però giustificare *alcuno spostamento dell'ordine delle competenze*.

Per la Corte Costituzionale era evidente come la Carta consentisse alla Provincia autonoma di:

«Richiedere al concessionario delle trasmissioni radiotelevisive di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte, pur se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi già messi in rilievo dalla citata sentenza [C. Cost. n. 59 del 1960], quali sono richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalità, nonché da quelle del coordinamento dei programmi...»

ma, al tempo stesso:

«...le leggi ... non possono derivare che dallo Stato, non mai dalle Regioni o da enti minori, proprio per la ragione messa in rilievo che lo Stato è l'ente meglio idoneo a disporre in materia con il necessario criterio di imparzialità».

In definitiva, vennero respinte le pretese della Provincia di Bolzano riaffermando la legittimità del monopolio statale radiotelevisivo conformemente all'art. 21 Cost., perché quest'ultimo:

«... non risulta violato per effetto della riserva a favore dello Stato, stabilita per i servizi radiotelevisivi dalle leggi vigenti e dalla conseguente possibilità di farne oggetto di concessione in esclusiva, e ciò nella considerazione che il diritto di cui l'art. 21, non implica sempre e necessariamente le pretese della disponibilità del mezzo di diffusione del pensiero, e che anzi, allorché (come si verifica per gli impianti relativi ai detti servizi) la naturale limitatezza del

mezzo stesso consenta solo a pochi tale disponibilità, l'accordare allo Stato la esclusività del medesimo, lungi dal contrastare con le esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende più agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in cui istituzionalmente si trova, può meglio che ogni altro soggetto assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizioni di obiettività e di imparzialità, al detto mezzo di comunicazione».

Pare opportuno rilevare come dalle considerazioni presenti nella sentenza fosse emersa la “*riserva allo Stato*” in materia di regolazione del fenomeno, fondata però sempre (e solo) sulla posizione di imparzialità dello Stato *persona* rispetto agli interessi privati ed imprenditoriali del mercato. Ciò è evidentemente corretto in una lettura dello Stato *comunità* orientata in senso sociale. Ma è altresì rilevante come la Corte non avesse mai fatto richiamo all'*unitarietà* della Repubblica quale fondamento e limite del monopolio pubblico e cioè a quell'*interesse nazionale* che reggeva l'impalcatura dell'allora vigente art. 117 Cost. nel disciplinare il riparto di competenze legislative Stato-Regioni e Province autonome¹⁰.

3. I reati a mezzo stampa nel dibattito giurisprudenziale

Un altro spinoso tema che impegnò le corti giudicanti, a proposito del diritto di informare ‘a mezzo stampa’, fu l'art. 595 del c.p. che sanziona «chiunque comunicando con più persone offenda l'altrui reputazione, anche con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità». È bene evidenziare che la configurazione del reato di diffamazione serviva, nelle

¹⁰ Una *mancaza voluta* quella della Corte (tenendo conto del vento di sviluppo economico che attraversava il Paese in quegli anni) o una *mancaza di chiarezza* (essendo sottinteso il richiamo all'unità ed indivisibilità della Repubblica in ogni atto di manifestazione del potere)? A tal proposito La Corte Costituzionale interviene sulla materia della concessione del servizio RAI anche in altre due pronunce degli stessi anni, con le sentenze n. 81/1963 e 58/1964, chiamata a giudicare rispettivamente della legittimità del canone RAI e delle modalità di riscossione dello stesso. Con la sentenza n. 81/63 si afferma la legittimità costituzionale delle norme che sanzionano penalmente, anziché civilmente, l'omissione del pagamento dell'abbonamento alle radio audizioni perché: «Il legislatore ha concepito i rapporti tra concessionario ed utente privato in termini giuspubblicistici per gli evidenti motivi di utilità generale del servizio». Con la sentenza 58/64 i giudici costituzionali precisavano che: «Non possa sostenersi che contrasti col disposto dell'art. 43 Cost. l'affidamento in concessione ad una società privata del servizio delle radio televisioni» perché il trasferimento allo Stato di imprese e servizi previsti dall'art. 43 Cost. rispecchia la preoccupazione dei Costituenti di garantire uno strumento idoneo a porre alcune attività economiche di rilievo pubblico e sociale sotto il controllo dello Stato o di enti pubblici per evitare contrasti con le finalità economiche e sociali che lo Stato democratico si prefigge. La concessione ad appositi enti o società di servizi di competenza statale si giustifica con la qualità e le snellezze dei servizi e con una più efficiente gestione aziendale, anche in termini di costi, specialmente «quando trattasi di attività tecnicamente complesse, che richiedano forti spese di impianto e notevole impegno di gestione». Cfr. M. R. ALLEGRI, *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, seconda edizione, Torino, 2019.

intenzioni del legislatore fascista, a tutelare riflessi oggettivi attinenti all'onore, la reputazione della persona e la sua dignità in virtù della considerazione di cui godeva nel gruppo sociale di appartenenza e nel preciso contesto storico di riferimento¹¹. A tal riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza degli anni Sessanta riconobbe il diritto di cronaca e ne individuò il limite civile nel principio del *neminem laedere*, definendo i casi di esclusione della responsabilità di un 'comportamento diffamatorio'.

A titolo esemplificativo, il giudizio della Suprema Corte nella sentenza n. 3003 del 1967:

«Nell'esercizio del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (nella specie, lettera ad un giornale di denuncia dello stato di incuria indecorosa di un esercizio commerciale) la responsabilità civile è esclusa, sotto il profilo dell'illecito penale produttivo di danno, dalla sostanziale verità dei fatti riferiti e dalla assenza di intento diffamatorio; sotto quello dell'illecito civile, dalla verità dei fatti e dal sussistere di un pubblico interesse alla loro conoscenza¹²».

Sotto il profilo penalistico, per integrare gli estremi del reato di diffamazione era necessario un addebito generico sul conto del soggetto, ma espresso in modo tale da generare dubbi sulla condotta disonorevole dell'individuo, quali potevano essere espressioni meramente insinuanti, oppure attacchi alla dignità personale, professionale o familiare. Talvolta l'offesa poteva riguardare la sfera morale con esternazioni che, seppur oggettivamente non lesive, lo diventavano per modi, forme o contesti particolari¹³:

«Ad integrare il dolo nel reato di diffamazione per mezzo di documentario cinematografico è sufficiente la consapevolezza dell'attitudine del fatto

¹¹ L'elemento oggettivo che sostanzia il reato è riferibile all'offesa dell'altrui reputazione; l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, cioè dalla volontà dell'agente di adoperare espressioni offensive, lesive appunto dell'altrui dignità, con la cosciente consapevolezza di ledere il diritto di un terzo, ampiamente tutelato dall'ordinamento, che si configura nella lesione della reputazione del soggetto diffamato. Sull'argomento si rinvia a F. PARENTI, *I reati di stampa e i reati a mezzo stampa*, in https://www.penale.it/document/parenti_03.htm; R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, quarta edizione, Padova, 2008, p. 268; M. R. ALLEGRI, *Informazione e comunicazione*, cit.; O. BERGAMINI, *La democrazia della stampa. Storia del giornalismo*, Bari-Roma, 2013.

¹² È opportuno rilevare che sul punto si era già espresso il Tribunale di Roma nella sentenza del 30 marzo 1957 ponendo come condizione per configurare la responsabilità del giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca, un comportamento colposo o doloso, «considerando quindi, a differenza della sentenza ora riportata [Corte di Cassazione, sentenza n. 3007 del 1967], il pubblico interesse come elemento costitutivo del diritto di cronaca invece che causa di esclusione della colpa». Cfr. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3003 del 1967, in *Foro Italiano*, Generale, p. 644.

¹³ Cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 268.

narrato a ledere l'altrui reputazione, e non occorre il fine specifico di offendere detta reputazione. Anche nel caso in cui si invochi il c.d. diritto di cronaca la esimente della *exceptio veritatis* è concessa solo se i fatti offensivi narrati sono obiettivamente veri e vengono esposti nella loro integrità¹⁴».

L'offesa, peraltro, si poteva concretizzare anche nel condizionare negativamente la possibilità da parte di una persona di esercitare con profitto una professione o un mestiere, oppure nell'influenzare negativamente l'opinione pubblica nei confronti di un lavoratore licenziato. Così la posizione della Cassazione nella sentenza n. 557/1966:

«La domanda di pubblicazione sui giornali della sentenza, che scagiona un soggetto dalla responsabilità per fatti lesivi della sua reputazione, proposta nella precisazione delle conclusioni, non costituisce domanda nuova rispetto alla domanda di risarcimento dei beni patrimoniali, proposta con l'atto introduttivo, costituendo la pubblicazione della sentenza sui giornali una forma parziale di risarcimento in forma specifica. L'offesa alla reputazione di un soggetto, se idonea a condizionare negativamente le possibilità di costui di esercitare con profitto una professione o di riottenere una determinata posizione sociale, è fonte di responsabilità civile per danni patrimoniali. Nel concetto di forma ingiuriosa, che rende il recesso *ad nutum* del datore di lavoro fonte di responsabilità extracontrattuale, rientrano anche le modalità concomitanti o immediatamente successive al licenziamento, tali da indurre, nella comune opinione, a qualifiche sfavorevoli nei confronti del lavoratore licenziato¹⁵».

Erano, altresì, considerati elementi costitutivi del delitto di diffamazione la circolazione delle notizie e la comunicazione con più persone:

«La notizia dell'espulsione per indegnità politica o morale di alcuni iscritti ad un partito politico, divulgata per mezzo di manifesti affissi sui muri della città, integra il reato di diffamazione a mezzo stampa¹⁶»

¹⁴ *Corte d'Appello di Firenze*, 11 marzo 1960, in *Foro Italiano*, Generale, anno 1960, parte prima, p. 1028. In senso conforme si esprimeva il *Tribunale di Palermo*, sent. del 29 marzo 1960, in *Giur. Pen.*, anno 1961, II, p. 176. In proposito è opportuno ricordare che la Suprema Corte con sent. del 14 aprile 1959 (in *Foro It.*, anno 1959, n. 34) affermava che in materia di oltraggio, per integrare l'elemento psicologico di questo delitto «non è necessario il dolo specifico (c.d. *animus iniurandi*) ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà di pronunciare una frase o di tenere un determinato atteggiamento con la consapevolezza della loro attitudine ad offendere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale». Conforme a quest'ultima, *Cass.* 14 maggio 1960.

¹⁵ *Corte di Cassazione*, Sez. seconda civile, sentenza n. 557 del 22 febbraio 1966, in *Foro Italiano*, parte prima, p. 1762.

¹⁶ *Corte di Cassazione*, 1 aprile 1966, in *Foro Italiano*, parte seconda, p. 224.

ed il reato sussisteva anche se la comunicazione - inizialmente diretta verso una persona - tendeva ad essere allargata ad altre persone, sia perché presenti, sia perché ad esse riferita dal soggetto che l'aveva ricevuta per primo. Peraltro, se la circolazione delle notizie (delle frasi diffamatorie o delle insinuazioni) lesive dell'altrui dignità o reputazione avveniva non per volontà dell'agente, ma per comportamento autonomo dell'interlocutore (dell'unico destinatario della notizia) non si configuravano gli estremi del delitto di diffamazione. Sulla fattispecie, il Tribunale di Milano aveva avuto modo di puntualizzare che:

«... non costituisce diffamazione a mezzo della stampa, e non dà luogo, pertanto, a responsabilità per danni, la critica giornalistica che, pur facendo uso di termini di per sé insultanti, prenda tuttavia spunto da fatti veri, sia continente rispetto alla valutazione dei medesimi e non esorbiti nella sfera privata dell'individuo (nella specie, l'articolaista si era limitato a svolgere la valutazione politica dell'operato di un sindacalista)¹⁷»

Sulla determinazione del dolo e dell'elemento psicologico che sorreggeva il reato di diffamazione, la Suprema Corte aveva affermato che:

«Essendo sufficiente il dolo generico che consiste nella volontà di usare le espressioni offensive con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione, sono irrilevanti i moventi ed i fini dell'agente, anche se meritevoli di apprezzamento, come pure le circostanze che ne hanno occasionato la condotta. In tema di diffamazione per mezzo della stampa, non è applicabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, il cui limite è costituito dalla informazione di fatti di pubblico interesse veri o almeno seriamente accertati, nel caso di arbitraria invasione della sfera personale altrui mediate l'attribuzione di fatti offensivi non rispondenti a verità o la maliziosa deformazione di fatti veri¹⁸».

Inoltre, se il reato era commesso con l'utilizzo del mezzo stampa (o dei mezzi che integravano la fattispecie delle comunicazioni a mezzo stampa), quest'ultimo assumeva una connotazione più "intensa", giacché era presupposto che la stampa e le forme di comunicazione che ad essa potevano riconnettersi fossero per loro natura dirette verso una pluralità indeterminata di individui. In tali ipotesi, la circostanza dell'uso del mezzo stampa rappresentava un'aggravante del delitto e la responsabilità coinvolgeva altri soggetti; dal punto di vista penale, il direttore o il vice direttore del giornale, dal punto di vista civile, anche il proprietario, l'editore e talvolta lo stampatore:

¹⁷ *Tribunale di Milano*, 7 aprile 1966, in *Foro Italiano*, Generale, parte prima, p. 2132.

¹⁸ *Corte di Cassazione*, Sez. prima penale, 6 maggio 1966, in *Foro Italiano*, p. 556.

«Il direttore della pubblicazione che, non avendo esercitato il controllo dovuto, ha reso possibile la diffamazione, è civilmente responsabile in via solidale con l'autore dell'articolo diffamatorio¹⁹».

In altra pronuncia, per giunta, la Corte definiva nel dettaglio la figura dello stampatore individuandone l'attività, i limiti e le funzioni:

«Ai fini della legge sulla stampa, lo stampatore non è colui il quale provvede materialmente ad azionare il mezzo di riproduzione, ma chi organizza e controlla l'attività riproduttiva e, quando tale attività è esercitata da un ente o associazione di fatto, il rappresentante di questi (nella specie, è stato ritenuto stampatore il segretario della federazione provinciale del P.C.I. nei cui locali era stato ciclostilato uno stampato edito e distribuito dal circolo culturale Egisto Ruscelli di San Pietro in Bagno)²⁰».

Nella diffamazione a mezzo stampa era necessario che la comunicazione raggiungesse una pluralità di persone per la funzione stessa che il mezzo stampa assolveva, per l'accessibilità alla notizia di un numero ampio di persone, nonché per il forte potere condizionante di cui era portatrice e per la funzione formativa e di orientamento capace di produrre.

L'onorabilità da tutelare non per forza era riferibile a persona singola, talvolta poteva interessare gruppi (fisici o giuridici) che, al pari dei singoli, potevano proporre querele e costituirsi parte civile, ovvero proporre impugnazioni anche enti, società od associazioni, evidentemente attraverso i loro rappresentanti legali:

«...La titolarità del diritto di querela spetta anche al principale azionista di una società, qualora in concreto e con riguardo alla valutazione fatta dai destinatari della comunicazione diffamatoria, sia stata lesa la reputazione di lui, oltre che quella della società. L'elemento soggettivo del reato di diffamazione si concreta nella volontà di pronunziare le espressioni offensive con la consapevolezza della loro attitudine ad offendere l'altrui reputazione. Sussiste il reato di diffamazione allorché, nell'esercizio del diritto di libertà sindacale, si attribuiscono fatti offensivi dell'altrui reputazione²¹».

Nel reato di cui trattasi, il dolo si identificava nella libera volontà e nella cosciente determinazione di diffondere notizie, commenti ed informazioni con la consapevolezza che quelli fossero diretti a ledere l'altrui diritto al rispetto della propria dignità, cioè la lesione della reputazione di cui una

¹⁹ *Corte di Cassazione*, 29 gennaio 1968, in *Foro Italiano*, p. 2865.

²⁰ *Corte di Cassazione*, Sez. terza penale, 4 marzo 1968, in *Foro Italiano*, parte seconda, p. 244.

²¹ *Corte di Cassazione*, Sez. seconda penale, 24 gennaio 1962, in *Foro Italiano*, parte seconda, p. 283.

persona godeva nel gruppo sociale di appartenenza, frutto di comportamenti integri e rispettosi tenuti dal soggetto nel corso della sua esistenza, dalla qualità della partecipazione alla vita sociale e dalla stima conquistata con il proprio lavoro e le proprie azioni.

In sintesi, il dolo consisteva, parafrasando la Suprema Corte: *nella coscienza e nella volontà di ciò che si dice, si scrive o si manifesta* (Cassazione, sentenza n. 89835 del 1980).

4. Il diritto di rettifica

Dalle disposizioni della legge n. 47/48, in particolare dall'art. 8 che prescriveva: «Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche ... sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta» emergeva ciò:

«...la prima più immediata conseguenza dell'offesa è la "riparazione con rettifica della notizia infamante", da effettuarsi con lo stesso mezzo che ha diffuso la notizia non vera, difforme o comunque lesiva, ed entro tempi brevissimi per evitare che si consolidi la convinzione della verità del fatto o che, trascorso il periodo, la smentita non riesca più ad avere sui lettori quella presa psicologica che invece ha avuto la notizia non veritiera²²».

La norma andava letta ed integrata con le disposizioni dell'art. 9 della suddetta legge e dell'art. 694 c.p.p.: la prima prescriveva la pubblicazione obbligatoria della sentenza di condanna per reato commesso mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, sullo stesso periodico che aveva leso il diritto della persona; la seconda imponeva al direttore di pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spesa, non più tardi di tre giorni successivi a quello in cui aveva ricevuto, dall'autorità competente, la sentenza di condanna irrevocabile, pronunciata contro di lui o contro altri, per una pubblicazione lesiva avvenuta sul suo giornale²³.

Alla condanna del giornale ed alla pubblicazione della sentenza poteva naturalmente seguire la richiesta di risarcimento del danno in sede civile (art. 120 c.p.c.) ed in sede penale (art. 9 legge n. 47/48).

²² L'art. 8 della legge n. 47/48 è stato modificato dall'art. 42 legge n. 416/81. Per l'evoluzione normativa in questione si rinvia a P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 45.

²³ L'art. 2 della legge n. 69/63 sull'ordinamento professionale del giornalista, al comma 2 prescriveva che: «Devono essere rettifiche le notizie che risultano inesatte e riparati gli eventuali errori».

Significative appaiono le pronunce intervenute nei primi mesi di vigenza della legge speciale, mediante le quali la magistratura intese esprimere con immediatezza l'ambito di applicazione del nuovo indirizzo sulla tutela della persona²⁴, a cui ne seguirono, nel corso degli anni Cinquanta, altre con impostazione diversa, anche perché al proliferarsi delle testate giornalistiche si affiancava l'inevitabile innalzamento di procedimenti penali in materia²⁵.

Quanto all'omessa pubblicazione della rettifica va rilevato come in giurisprudenza si siano affermati contrastanti orientamenti: vi era una tendenza, da un lato, ad identificare come *reato di stampa* quello che atteneva alla disciplina formale dell'esercizio dell'attività di stampa e della relativa diffusione, talché in tale nozione sarebbe dovuto rientrare anche il reato di omessa pubblicazione della rettifica²⁶, dall'altro, a qualificare la fattispecie in oggetto quale *reato commesso col mezzo della stampa*. A 'quadrare il cerchio' intervenne la sentenza del 28 marzo 1969 della Suprema Corte di Cassazione che definì inequivocabilmente l'omessa pubblicazione della rettifica da parte del direttore di un giornale un reato commesso con il mezzo della stampa e non un reato di stampa.

²⁴ In tal senso cfr. *Tribunale di Roma*, 10 gennaio 1949, in *Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXII, p. 1598, nn. 41-43: «La rettifica che la persona diffamata da un giornale ha diritto a far pubblicare nel giornale stesso deve consistere nella indicazione di fatto diverso e non basta la semplice minaccia di un'azione giudiziaria. ... Non è obbligatoria la pubblicazione della rettifica quando sia offensiva per il direttore del periodico»; *Tribunale di Torino*, 11 novembre 1948, in *Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXII, p. 1598, n. 40: «Il direttore responsabile che fu tenuto all'oscuro della richiesta di rettifica, anche se pervenuta nell'ufficio indicato come sede dalla direzione del giornale, non risponde ai sensi dell'art. 57 c.p. del reato di cui all'art. 8 legge sulla stampa»; *Tribunale di Venezia*, 26 giugno 1950, in *Foro Italiano*, Repertorio, anno 1950, p. 1950, n. 90: «Non può addebitarsi al direttore del giornale il reato di mancata rettifica quando venga chiesta la pubblicazione di una rettifica molto più lunga del brano dell'articolo che ha dato luogo alla richiesta e il direttore predetto ne abbia pubblicata una notevole parte».

²⁵ A titolo esemplificativo, la pronuncia del *Tribunale di Bologna*, 10 luglio 1952, in *Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, p. 2260, nn. 37-39: «In base all'art. 8 legge sulla stampa, il direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente le rettifiche delle persone cui siano state attribuite affermazioni lesive della loro dignità. La rettifica deve essere pubblicata "integralmente" non ammettendosi modifiche od omissioni da parte del direttore responsabile del periodico. Il rifiuto da parte del direttore responsabile va inquadrato tra i reati omissivi i quali trovano luogo sia in caso di mero inadempimento, sia quando si è agito in modo difforme dalle norme che imponevano una precisa condotta»; della *Corte d'Appello di Bologna*, 15 gennaio 1953, in *Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVI, anno 1953, p. 2228, nn. 22-24: «L'art. 8 legge n. 47/48 richiede che la pubblicazione di una risposta, dichiarazione o rettifica di notizia non vera o che comunque possa pregiudicare gli interessi morali o patrimoniali di una persona, avvenga integralmente. ... Si intende che lo scritto, il quale si conformi alle prescrizioni normative o all'uopo dispone, non sia riprodotto nel periodico con variazioni, riassunti o limitazioni da considerarsi in ogni caso illegittimi. Per la integrazione del reato è sufficiente il dolo generico desumentesi dal fatto di aver violato la prescrizione dell'anzidetto articolo. Non ottempera all'obbligo, né tantomeno dimostra buona fede il direttore del periodico che inserisce la rettifica, parzialmente mutilata e arbitrariamente ricomposta, omettendo la correlativa dichiarazione del motivo che la giustifica, in un trafiletto, pel quale non abbia lesinato lo spazio, all'unico scopo di infirmare la efficacia della rettifica stessa».

²⁶ Cfr. *Corte di Cassazione*, 4 dicembre 1962, in *Foro Italiano*, Repertorio, nn. 22-23.

Così nella motivazione:

«... Né può esservi dubbio alcuno che nella specie trattasi di reato commesso a mezzo della stampa per il quale è applicabile ... l'art. 21 legge n. 47/48 che esclude la competenza diretta del Pretore e si avvale del giudizio direttissimo obbligatorio. ... Ed invero l'adempimento dell'obbligo, da parte del direttore del giornale, di pubblicare integralmente le rettifiche delle persone cui siano stati attribuiti atti o affermazioni della loro dignità o ritenuti contrari alla dignità rientra nel concetto di reato commesso con il mezzo della stampa, trattandosi di conseguenza logica concettuale di altro illecito, in cui la stampa viene in considerazione, quale strumento di offesa di beni penalmente tutelati. In altri termini, come la stampa viene adoperata come strumento di aggressione a un bene giuridico, anche l'omessa od imperfetta rettificazione da parte del direttore, che ha valore riparatorio rispetto ad offesa già verificatasi, conserva la natura di reato commesso a mezzo della stampa in quanto non prescinde dal contenuto positivo dello stampato. Non può certo ritenersi che si tratti dell'omissione di un mero adempimento concernente la disciplina generale della stampa e quindi di un semplice reato di stampa, costituito, come è noto, dall'inosservanza di attività diverse, imposte soprattutto in via preventiva²⁷».

5. La stagione dei c.d. nuovi diritti: dal diritto di cronaca al diritto all'immagine

Il rispetto della dignità della persona è un principio fondamentale della Costituzione italiana che si colloca tra quei beni irrinunciabili, cui l'ordinamento ha posto adeguati mezzi di tutela civile e penale; la diffusione delle notizie, in special modo quelle attinenti alla vita intima di ciascuno, deve avere perciò come obiettivo prioritario la tutela della sfera privata dei protagonisti delle vicende. Pertanto, colui che esercita il diritto di informazione, di divulgazione delle notizie, di critica e di cronaca garantito dall'articolo 21 del testo costituzionale deve sempre ricercare la equa e corretta correlazione tra il narrato e quanto accaduto nella realtà, di modo che la notizia diffusa corrisponda al vero, risultando inammissibile il valore della verosimiglianza.

Di questa impostazione si fecero interpreti le norme del codice penale a garanzia della persona, le disposizioni civilistiche integranti l'obbligo al risarcimento del danno causato, gli articoli 8 e 9 della legge n. 47/48, l'art. 2 della legge n. 69/63 e le norme deontologiche poste a presidio dell'esercizio della professione di giornalista.

²⁷ *Corte di Cassazione, Sez. terza penale, 28 marzo 1969, in Foro Italiano, parte seconda, p. 438.*

Prima di ogni altra censura occorre che la persona venisse tutelata con la corrispondenza tra la verità della notizia ed il narrato, con l'assenso dell'interessato alla pubblicazione delle informazioni o delle immagini e con la rettifica delle notizie diffamatorie, negli stessi termini e modi in cui era stata resa pubblica l'informazione all'origine dell'offesa. Di pari passo si muoveva la giurisprudenza, in modo sempre più coincidente, proponendo interpretazioni ed applicazioni delle norme sempre più aderenti al grado di evoluzione della società, nel rispetto della persona come elemento essenziale delle valutazioni concrete.

Ed ecco che, fin dagli anni '50, la magistratura, avendo posto al centro della sua attenzione la convinzione che la vita privata delle persone e i fatti strettamente attinenti ai rapporti familiari fossero meritevoli di assoluta tutela da parte dell'ordinamento, reputò necessario per la critica, la narrazione storica della verità dei fatti (la loro verità storica), la cronaca giornalistica, usare toni e linguaggi misurati ed assumere idonee cautele al fine di garantire un esercizio corretto e rispettoso del loro legittimo diritto d'informare.

Così la Corte d'Appello di Venezia:

«La divulgazione col mezzo della stampa di fatti concernenti l'altrui vita privata non costituisce l'esercizio di un diritto né risponde ad alcun legittimo interesse sociale, il quale ultimo, quando esistesse, potrebbe richiamare soltanto l'applicazione delle attenuanti generiche. Non esiste un *jus narrandi* per fatti dell'altrui vita privata immorali e degradanti, salva l'esimente della verità dei fatti quando è ammessa l'*exceptio veritatis*. Anzi il libello famoso costituisce diffamazione aggravata²⁸».

Ancor più misurato fu il giudizio del Tribunale di Brescia nell'affermare che:

«Il diritto di critica storica è giustificato e tutelato penalmente quando si segua un metodo scientifico per cui il dibattito verta sul valore delle fonti e dei relativi procedimenti logici che ne mettono in evidenza il significato universale al di sopra di particolari sentimenti e delle individuali tendenze, e qualsiasi conclusione di natura congetturale sia presentata con cautela e moderazione di termini. Si deve pertanto ritenere che ne siano stati varcati i limiti quando manchino la serenità e serietà del linguaggio dell'altrui personalità e si usi un frasario violento e polemico²⁹».

Ed oltre si pronunciarono i giudici fiorentini:

«Il c.d. diritto di cronaca, che nei riguardi dei giornalisti esclude il delitto di diffamazione, si esercita allorché siano riferiti fatti realmente accaduti, che

²⁸ Corte d'Appello di Venezia, 18 gennaio 1950, in *Foro Italiano*, anno 1950, p. 1080.

²⁹ Tribunale di Brescia, 1 aprile 1950, in *Foro Italiano*, anno 1950, p. 1080.

interessino la comunità entro cui il giornalista vive, e in ordine ai quali siano espressi solo apprezzamenti strettamente legati con il fatto riferito³⁰».

Il timore di ledere la *privacy* della persona doveva parimenti ispirare la condotta del giornalista e suggerirgli cautele sulla verifica delle fonti di informazione e sulla verità dei fatti pubblicati; la narrazione doveva comunque avvenire al di fuori di rancori personali o politici che potessero, da un lato, compromettere la verità dei fatti, dall'altro, offendere la dignità della persona:

«Qualora un giornalista nel criticare un fatto di cronaca (assunzione della difesa in un processo contro un generale dell'esercito nemico da parte di un avvocato italiano) afferma l'indegnità di costui, in base ad una serie di episodi, citati nell'articolo, ai fini dell'irresponsabilità dell'articolista non basta né occorre accertare la verità degli episodi predetti. Devono invece accertarsi l'attendibilità della fonte informativa in base alla quale l'articolista ha esposto le sue accuse e la legittimità del loro uso³¹».

L'accertamento del contenuto diffamatorio di uno scritto andava valutato nel contesto di tutti gli aspetti della fattispecie, senza astrarre parti dall'insieme, ma neanche personalizzare alcune parti del tema: era necessario inquadrare le diverse componenti del fatto in modo armonioso, nel complesso del pensiero dell'articolista, in relazione a quanto pubblicato:

«Per accertare il contenuto diffamatorio di uno scritto, il giudice non può limitarsi a cogliere il significato di singole parole o frasi, ma deve, anzitutto, valutare logicamente le varie espressioni sia nel loro significato sia con riferimento all'intero tema trattato nel tessuto e procede, poi, all'interpretazione del pensiero dell'articolista. Sussiste la diffamazione nel caso in cui l'agente faccia uso di insinuazioni, di frasi di dubbia interpretazione, di interrogativi lasciati senza risposta, facendo, secondo la comune logica e il normale buon senso, supporre la verità del fatto diffamatorio³²».

Con gli anni cominciavano a delinearsi *nuovi diritti*. La magistratura apriva l'orizzonte delle sue valutazioni, da una parte, all'attualità storica dei fatti legati all'evoluzione del costume, dall'altra, alle nuove richieste di tutela che venivano dalla società volta ad affacciarsi con sempre maggior vigore alle problematiche degli anni del *boom* economico.

³⁰ *Corte d'Appello di Firenze*, 29 aprile 1954, in *Foro Italiano*, vol. LXXVII, anno 1954, p. 2535.

³¹ *Tribunale di Roma*, 16 maggio 1950, in *Foro Italiano*, anno 1950, p. 1080.

³² *Corte d'Appello di Roma*, 23 dicembre 1957, in *Foro Italiano*, parte seconda, p. 52.

La persona umana era portatrice di istanze nuove: nuovi diritti le facevano da contorno e ne riempivano l'agire quotidiano. I nuovi mezzi di diffusione quali la tv ed il cinema creavano aspirazioni e comportamenti diversi. Si incominciava a valutare anche l'immagine della persona, il suo diritto alla riservatezza ed alla personalità.

A tal riguardo, fu esemplare una sentenza della Pretura di Roma per il personaggio 'coinvolto', vale a dire l'attrice Sophia Loren, indebitamente utilizzata in un film:

«È illecita l'arbitraria inserzione in un film dell'immagine di un'attrice inquadrata in occasione di un pubblico avvenimento. ... Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa Nel caso di specie la riproduzione nel film "Costa Azzurra" della scena in cui appare la Loren è indubbiamente tratta da un documentario, ma non ha la funzione propria di un documentario di informare il pubblico della partecipazione di una personalità ad un avvenimento di interesse pubblico La scena di cui si tratta è incorporata nel film con la diversa finalità di narrare le vicende di più personaggi interpretati da diversi attori con la assoluta estraneità della Loren. ... Sussiste pertanto la denunciata violazione del diritto di personalità della ricorrente; e ricorre anche il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio, in quanto il film "Costa Azzurra" si trova in circolazione e quindi si perpetua la lesione del diritto assoluto che, per la particolare natura di tale diritto, non può essere riparata con il solo risarcimento del danno³³».

La Suprema Corte, pur condividendo le nuove aperture interpretative, si mosse però con relativa cautela:

«Sebbene l'ordinamento giuridico italiano non consideri come principio generale il rispetto assoluto della riservatezza, la diffusione di fatti o di pensieri altrui incontra il duplice limite della tutela dell'onore, del decoro e della reputazione della persona e del divieto di deformazione della verità³⁴».

Una ulteriore incisiva analisi fu proposta dalla Corte d'Appello di Milano che esplicitamente riconobbe il diritto della persona alla propria intimità personale e familiare:

«Costituisce violazione del diritto alla riservatezza la pubblicazione e divulgazione di fatti relativi all'altrui identità personale e familiare³⁵».

³³ Pretura di Roma, ordinanza del 24 novembre 1959, in *Foro Italiano*, anno 1960, p. 1063.

³⁴ Corte di Cassazione, 7 dicembre 1960, in *Foro Italiano*, anno 1961, parte prima, p. 43.

³⁵ Corte d'Appello di Milano, 26 agosto 1960, in *Foro Italiano*, anno 1961, parte prima, p. 43.

Quella che sembrò, anche nelle valutazioni della Cassazione (spesso contrastanti), un'apertura verso il nuovo modo di concepire il rispetto della persona, diventò così una convinzione profonda, meditata. La Corte, con riferimento ai nuovi costumi, propose una "lettura critica" del suo operato passato, facendo emergere dalla sentenza n. 990/63 le sue nuove convinzioni in materia di diritto alla riservatezza:

«Sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, intesa quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo, la divulgazione di notizie relativa alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito, ed ove non sussista, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubblico di conoscenza³⁶».

Di grande interesse è il ragionamento dei giudici che in apertura di sentenza ritennero:

«Questo Supremo collegio, con giurisprudenza affermata ... ha ritenuto che un diritto alla riservatezza non sia riconosciuto dal diritto positivo, né possa affermarsi per analogia argomentando dalla previsione di diritti soggettivi alla personalità o di divieti: gli uni e gli altri, avendo riferimento a specifici rapporti, escluderebbero il ricorso all'analogia, anzi giustificerebbero l'illazione della inesistenza dell'asserito diritto per argomentazione a contrariis. Soltanto nel caso che l'operato dell'agente offendesse l'onore, il decoro, la reputazione della persona sussisterebbe azione contro l'illiceità. Di fronte al dissenso di gran parte della dottrina e agli inconvenienti che derivano da una assoluta esclusione di tutela giurisdizionale del riserbo della vita privata questo Supremo collegio è indotto al riesame della propria giurisprudenza. (...) Il fondamento in diritto positivo di un diritto assoluto può ravvisarsi nell'art. 2 della Cost. il quale, col disporre "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)" ammette con ciò un diritto di libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità. Tale diritto si distingue da quelli specifici ed inerisce in conseguenza del menzionato riconoscimento alla personalità [Sottolineature di chi scrive]».

Il riconoscimento in parola non era però assoluto; bisognava valutare ogni singolo caso per verificare se la lesione avrebbe alterato, nella sostanza dei fatti, la figura dell'individuo. A titolo esemplificativo, così la Corte di Appello di Milano, in una sentenza che vedeva fronteggiarsi la società "Zebra film", la società "Rizzoli editore", la "Cineriz noleggio film" e vari giornalisti (quali Montanelli, Bertoni, Amidei, Fabbri e Rossellini) su una vicenda

³⁶ Corte di Cassazione, sent. n. 990 del aprile 1963, in *Foro Italiano*, parte prima, p. 877.

relativa al libro “Il Generale della Rovere”, successivamente portata sugli schermi dall’omonimo film:

«Non costituisce lesione del diritto della personalità e non fa quindi sorgere alcun diritto al risarcimento dei danni a favore dei congiunti, l’attribuzione al protagonista, nel corso della narrazione artistica (cinematografica o letteraria) della sua partecipazione a vicende di carattere storico, di atti difformi dal vero, quando la sua figura, quale emerge da una valutazione complessiva, non risulti sostanzialmente alterata o peggiorata³⁷».

La pronuncia fu inevitabilmente oggetto di ricorso in Cassazione ed i Supremi giudici sembrarono cogliere l’occasione per compiere un ulteriore passo verso il pieno riconoscimento del diritto alla riservatezza: evidenziarono in particolare la necessità che il diritto di cronaca “dipingesse” i fatti storici nella loro verità sostanziale per evitare che le notizie riportate, i fatti esposti e le immagini riprodotte o pubblicate potessero ledere la dignità della persona:

«È lecita, nell’esercizio del diritto di cronaca, la divulgazione di fatti lesivi dell’altrui reputazione attuata per mezzo di un romanzo o di un film, sempreché i fatti stessi siano per la loro connessione con vicende di portata storica, rilevanti per la vita sociale ed abbiano un concreto fondamento di verità. La divulgazione di fatti infamanti non veri attribuiti a persona che abbia riportato gravi condanne penali può concretare diffamazione e dare luogo al risarcimento dei danni sempreché venga dimostrata la colposità della divulgazione. Non costituisce lesione all’onore, al decoro ed alla reputazione della persona rappresentata quale protagonista di un romanzo o di un film che abbiano a soggetto vicende reali collegate ad eventi storici, la commistione di elementi immaginari denigratori ad elementi rispondenti a verità, se la figura morale del protagonista non appaia nel suo complesso moralmente peggiore o diversa da quella che sarebbe emersa dalla fedele narrazione delle azioni in concreto commesse³⁸».

Gli anni Sessanta rappresentarono per l’Italia un periodo di forte crescita economica e sociale che ebbe degli effetti anche sul piano giuridico. Di questo movimento – che implicò una lettura costituzionale degli articoli codicistici – si fece interprete una giurisprudenza, che avallata da alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, fu sempre meno timida nell’ampliare i limiti del diritto di cronaca pur nel rispetto della dignità personale, bene costituzionale primario. D’altro canto, la stessa Corte

³⁷ *Corte d’Appello di Milano*, 22 maggio 1964, in *Foro Italiano*, anno 1964, parte prima, p. 1239.

³⁸ *Corte di Cassazione*, sent. n. 1446 del 31 maggio 1966, in *Foro Italiano*, parte prima, p. 591.

costituzionale, non manifestò la stessa apertura riguardo alla possibilità di scardinare il monopolio di Stato del mezzo di comunicazione televisivo che in quegli anni entrava nelle case di tutti manifestando un forte potere di condizionamento.